

PARTE PRIMA

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

CONDIZIONI REGOLANTI L'APPALTO

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, ed eventuale posa, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, di segnaletica stradale verticale e complementare, per la manutenzione straordinaria ed ordinaria della segnaletica verticale presente nel territorio del Comune di Cuneo, anche conseguenti alla applicazione di nuove ordinanze, ripristini per abbattimento e vandalismi, per vetustà, ristrutturazioni mobili, adeguamento nuovo codice della strada (D. L.gs. 30.04.92 nr. 285 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 nr.495 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipologia contrattuale contratto aperto, ai sensi dell'art. 154, comma 2, del D.P.R. 554/1999.

ART. 2 VALIDITA' DELL'APPALTO

Il contratto relativo all'assegnazione dei lavori in questione avrà validità per l'anno 2008.
Si precisa che, in caso di contrasti con il bando di gara, farà fede quanto contenuto nel bando stesso.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a corpo e a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 90.000,00 (diconsi Euro centoquarantaseimila/00) oltre all'I.V.A. di cui:

a) per lavori a misura	€	88.500,00
b) oneri della sicurezza	€	1.500,00

N°	Designazione delle diverse categorie di lavoro e oneri		Importo di ogni categoria di lavoro	Importo complessivo
	LAVORI A MISURA	€.		88.500,00
1	Fornitura segnaletica	€.	88.500,00	
2	Oneri relativi alla sicurezza	€.	1.500,00	
	Totale importo a base d'asta	€.		90.000,00

(Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta).

La somma di Euro 1.500,00 , NON SOGGETTA A RIBASSO viene stanziata per oneri relativi alla sicurezza.

ART. 4 SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Di autorizzare l'indizione di gara di appalto mediante procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi secondo quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 554/99 e con esclusione delle offerte anomale.

La presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque.

A tale proposito si precisa che, sulla base dei ribassi percentuali offerti, il calcolo della prima media aritmetica verrà effettuato escludendo il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso ed il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di minor ribasso. In presenza di offerte con pari percentuale di ribasso, l'individuazione di quelle da inserire nel novero delle escluse avverrà tramite sorteggio.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta e, nel caso di offerte uguali, si procederà a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Nel caso di offerte in numero inferiore a 5, non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 c. 3 D. Lgs. 163/2006.

Possono partecipare all'appalto le imprese in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed in particolare:

- a) *importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
- b) *costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)*
- c) *adeguata attrezzatura tecnica consistente in:*
 - *mezzi per il trasporto del materiale*
 - *attrezzatura per l'installazione della segnaletica verticale*
 - *segnaletica di cantiere mobile diurna e notturna secondo le previsioni in materia di sicurezza.*

Importi per la qualificazione

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 90.000,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA)
(DICONSI EURO NOVANTAMILA/00);**

CATEGORIA PREVALENTE OS10;

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'importo dell'appalto a base d'asta
PREVALENTE			
- Segnaletica VERTICALE	OS10	€ 90.000,00	100,00

Soggetti ammessi alla gara:

- Soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163;
- Concorrenti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi; in particolare l'attrezzatura tecnica necessaria per la realizzazione dei lavori e la seguente:
 - *mezzi per il trasporto del materiale*
 - *attrezzatura per l'installazione della segnaletica verticale*

- segnaletica di cantiere mobile diurna e notturna secondo le previsioni in materia di sicurezza.

modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta deve essere inviata, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, all'indirizzo della stazione appaltante e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno indicato dal bando di gara. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura "Asta pubblica – pubblico incanto - per i lavori di fornitura ed eventuale posa della segnaletica stradale verticale e complementare per l'anno 2008". L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, all'offerta deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza l'offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. All'offerta, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

All'offerta va acclusa, a pena di esclusione:

- a) una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
 - 1) di aver preso visione del capitolato speciale di appalto nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che riguardano l'appalto con particolare attenzione al disposto della parte seconda relativo a : prescrizioni tecniche, norme di accettazione dei materiali, modalità di esecuzione dei lavori;
 - 2) dichiara di trovarsi, indicandole specificatamente, in tutte le condizioni previste dall'articolo 38 del D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

**ART. 5
DURATA DELL'APPALTO
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

La fornitura della segnaletica verticale e complementare riguarderà l'anno 2008.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la consegna delle forniture da un magazzino con quantità di materiale adeguata, e comunque non inferiore ad un terzo del totale della commessa, che sia ubicato entro una distanza massima di chilometri cento dalla sede del Comando della Polizia Municipale.

Le forniture da eseguirsi verranno indicate di volta in volta dal Comando Polizia Municipale e essere effettuate, franco porto al magazzino indicato, entro 3 giorni dall'ordine scritto o telefonico per forniture sino a 20 pezzi, ed entro 5 giorni per forniture superiori.

Qualora venga richiesto dal Comando P.M. di attuare un provvedimento viabile URGENTE, le forniture richieste devono essere eseguite entro le 24 ore successive all'ordine scritto o telefonico; l'intervento d'urgenza è escluso nei periodi di chiusura per ferie dell'azienda aggiudicataria, oppure per validi e giustificati motivi tecnici e di forza maggiore.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche, la Ditta aggiudicataria si rende disponibile ad iniziare i lavori anche prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa si impegna a garantire l'attivazione di almeno una squadra di intervento per casi urgenti entro un arco temporale non superiore a cinque ore.

L'Impresa inoltre dovrà, altresì, curare la manutenzione (per tutta la durata dell'appalto) di quella segnaletica indicata di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale che potrà ordinare, a sua discrezione, una successiva posa se ritenuto opportuno.

In caso di violazione ingiustificata nella mancata applicazione dell'Ordine di Servizio, relativo ad ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori, la Ditta si vedrà applicare una penale pecuniaria

fissa di EURO 200,00, per ogni giorno di ritardo, oltre il termine fissato dall'ordine stesso, (D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163).

Le penalità di cui sopra saranno applicate direttamente in sede contabili con detrazioni sull'importo dello stato d'avanzamento lavori.

E' inoltre riservata al Comune la facoltà di procedere , nel caso di inadempienza a quanto prima esposto, all'esecuzione d'ufficio delle opere non eseguite in tempo utile a spese dell'appaltatore.

Per eventuali sospensioni o proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito verbale che il D.L. rilascerà all'Appaltatore dopo le opportune verifiche.

ART. 6 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

Segnaletica verticale consistente nella:

1) *Fornitura di segnaletica verticale, di pericolo, di obbligo, di divieto e di indicazione conforme alle disposizioni della Direzione dei Lavori.*

2) *Fornitura e di sostegni di diverse forme e dimensioni.*

3) *Fornitura di portali stradali.*

4) *Fornitura di segnaletica complementare*

5) *Posa della segnaletica qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale.*

<i>CATEGORIA</i>	<i>INCIDENZA SUL TOTALE</i>
<i>Fornitura di segnali stradali di ogni tipo, forma e dimensioni e di prodotti per la segnaletica verticale</i>	<i>80%</i>
<i>- Fornitura di segnaletica complementare.....</i>	<i>10%</i>
<i>- Fornitura di paline, di portali e sostegni vari.....</i>	<i>10%</i>

Pertanto le cifre del suddetto quadro potranno variare comunque anche oltre il 20% in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò sia in via assoluta che nelle proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie e di aggiunta di altre non previste, ma necessarie per l'esecuzione delle forniture di cui alla premessa, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per richiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli del contratto.

Il tempo di esecuzione di tali interventi urgenti sarà fissato di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo l'entità dei lavori stessi.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta, o di eseguire direttamente, senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire con altri materiali e da altre ditte esperimenti e lavori che richiedano una tecnica specializzata.

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse anche da:

- a) *Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 145/2000 con richiamo a tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso richiamate.*
- b) *Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con R.D. del 25 maggio 1895 n° 350 e successive modifiche ed integrazioni.*
- c) *Tutte le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.*

L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative sopra indicate, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

Inoltre l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione (D. Lgs. vo 196/2003 sulla Privacy).

ART. 8 DOMICILIO DELL'IMPRESA E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del Servizio Qualificazione e Mobilità Urbana, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.

L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico – organizzativo, secondo i disposti del D.P.R n° 34/2000, necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dall'impresa, o da più soggetti.

I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, sono dotati, per la qualificazione di categorie con classifica superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria, in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione attestanti tale condizione.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate, essi producono una dichiarazione di unicità d'incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare d'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa, o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la classificazione inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tali condizione rilasciati dall'autorità preposta a tutela dei suddetti beni.

Il predetto tecnico deve essere accreditato presso l'Amministrazione appaltante: il nominativo deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettata dalla D.L. a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore tecnico di cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere, per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende in capo al sostituendo Direttore di cantiere.

Il direttore di cantiere, quale collaboratore dell'Appaltatore, ha la responsabilità del buon andamento del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali e dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione ed in applicazione alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza del cantiere di cui al relativo articolo. Pertanto egli è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.

Il direttore tecnico deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle

apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazione; egli dovrà inoltre firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'impresa in segno di assunzione di ogni responsabilità in merito.

ART. 9 SUBAPPALTI

Le imprese possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il soggetto appaltante ha provveduto ad indicare nel progetto (vedasi capitolo 1 - art. 4 - Ammontare dell'appalto) tutte le categorie di lavoro con il relativo importo, previste nel progetto, con la relativa incidenza percentuale sull'importo totale. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23.08.1988 n. 400 è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, oltre ad individuare da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori;
2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
4. che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano, o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'albo nazionale dei costruttori, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.

Sarà fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 10 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI

Trovano applicazione, ai sensi dell'art.18 comma 7 della legge n°55 del 19.03.1990, nonché delle circolari del Ministero dei LL.PP. n°1643 del 22.06.1967, n°1255/UL del 26.07.1985 e n°880/UL del 13.05.1986, le disposizioni riportate nei commi seguenti.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Cassa Edile ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa inoltre si impegna ed obbliga ad assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli enti scuola, nonché all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, dando adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori all'Amministrazione committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno all'Amministrazione appaltante ed alla Direzione Lavori, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica ed al controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, CASSA EDILE anche attraverso controlli incrociati.

Sulla base di tali verifiche, il Direttore dei Lavori autorizzerà il saldo per gli stati di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL e CASSA EDILE e, soltanto dopo tale controllo, autorizzerà il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva.

L'Amministrazione provvederà a liquidare gli stati di avanzamento lavori ed il saldo di ultimazione lavori solo dopo l'accertamento di avvenuto pagamento dovuti per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali

Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal Direttore dei Lavori all'Amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Impresa Appaltatrice quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

La detrazione sarà applicata fino a che permarrà la situazione di inottemperanza suddetta e potrà essere utilizzata dall'Amministrazione per assolvere agli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. L'Appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del Capitolato Generale dello Stato.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le disposizioni impartite dal piano operativo della sicurezza e di coordinamento.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti.

ART. 11

ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche.

ART. 12

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne comunica immediatamente all'Osservatorio e al progettista.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo delle categorie di lavoro dell'appalto non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui alla lettera e) del presente articolo, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario, procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a 4/5 dell'importo del contratto.

Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 13

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti, fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- a) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari ad € 516.500,00;
- b) all'assicurazione RCT con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e copra i danni verso persone, cose o animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

CAUZIONE PROVVISORIA:

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell'ente o Banca Regionale Europea, Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, **purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50%** ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia è, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, é richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prevista con le modalit  di cui all'art. 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonch  l'operativit  della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva é progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entit  anzidetti, é automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 VISITE AL CANTIERE

A richiesta del Servizio Qualificazione e Mobilit  Urbana l'Appaltatore, senza alcun compenso, dovr  prestarsi a tutte le visite preventive necessarie per accertare e definire le opere occorrenti.

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, l'Appaltatore, in qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati o potessero verificarsi nel cantiere oggetto dei lavori, dovr  darne immediata notizia alla Direzione Lavori.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di intervenire con la necessaria tempestivit  per quegli interventi che, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio Qualificazione e Mobilit  Urbana, rivestano carattere di estrema urgenza, senza per questo pretendere alcun onere aggiuntivo.

Per interventi tempestivi causati da particolari casi di emergenza l'Appaltatore dovr  garantire l'immediato intervento entro le ventiquattro (24) ore successive all'avvenuta segnalazione da parte dell'Ufficio, sia essa telefonica o a mezzo fax.

Per la funzionalit  del servizio suddetto é fatto obbligo alla Ditta di fornire al Servizio citato un recapito telefonico operativo di riferimento.

In caso di mancato o tardivo intervento per i casi urgenti di cui sopra, alla Ditta verr  applicata una penale pari a Euro 200,00, oltre all'onere derivante dall'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari e degli eventuali danni causati o comunque derivanti dalla mancata tempestivit .

ART. 16
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata *entro 15 giorni* dalla data di stipulazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP. . Qualora vi siano ragioni di urgenza il responsabile dei lavori può autorizzare la consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva. In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Se il ritardo dovesse essere superiore giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D. Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a € 260.000,00;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a € 1.550.000,00;
- 0,20 per cento per la parte eccedente 1.550.000,00 Euro.

Nel caso d'appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi ai punti precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 17 PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli articoli 33 del Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, raggiunga una cifra pari al 40% (quaranta per cento) dell'importo netto di contratto o qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la sospensione dei lavori superi i trenta giorni naturali e consecutivi.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui all'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Per le Società Cooperative sarà applicata la ritenuta del 5% per la costituzione della cauzione definitiva nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell'appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all'amministrazione. Qualora il ritardo superi i sessanta giorni è dovuto l'interesse di mora applicati dagli Istituti di Credito di diritto pubblico (art. 4 legge n. 741 del 1981). Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti appositi stati di avanzamento dal direttore dei lavori, nei quali saranno riportati: per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali o quindicinali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore.

Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto sarà accreditato in conformità di quanto ammesso all'art. 11 del R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, oltre all'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal direttore dei lavori, valutati ai prezzi di contratto, il tutto previsto all'art. 34 del capitolato generale. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal regolamento suindicato. I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore secondo quanto disposto dal secondo comma del su richiamato art. 11 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e dal presente capitolato speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'appaltante verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

ART. 18 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

Secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di opere pubbliche entro 30 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve redigere e consegnare all'amministrazione il proprio piano operativo di sicurezza, attinente alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori secondo la specifica dell'art. 6 del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222; tutto ciò anche in riferimento alla Legge 494/1996. Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione dell'opera per qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti simili che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all'impresa affidataria dei lavori, anche quando essa faccia parte del raggruppamento di imprese appositamente creato. È altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori la D.L. verificherà il piano; l'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente appaltante.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve comunque osservare tutte le misure di tutela previste dall'art. 3 del D.L.vo n. °626/94, ed in particolare curare:

- *il mantenimento del cantiere in condizioni di ordine e di soddisfacente salubrità;*
- *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;*
- *le condizioni delle movimentazione dei materiali;*
- *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- *la delimitazione e l'allestimento della zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;*
- *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro e/o di fasi di lavoro;*
- *la cooperazione tra datari di lavoro e lavoratori autonomi;*
- *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*

Ai sensi del D.L.vo n. °626/94, rimane comunque l'obbligo, per ciascun Datore di lavoro della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Titolo III, IV; V, VI, VII, VIII; del decreto stesso, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto. Rilevato che l'attività viene svolta in locali diversi da quelli comunali si esclude la presenza di rischi interferenti di cui all'art. 7, commi 3 e 3 bis del D. Lgs.vo 626/94.

ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori, adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

All'uopo il Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice che a norma dell'art. 5 del presente Capitolato, per quanto di competenza dell'Impresa dirigerà i lavori, dovrà essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Geometra iscritto all'Albo e dovrà curare l'attuazione degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori e dal Comando di Polizia Municipale, in modo da adeguare l'attrezzatura occorrente allo svolgimento dei lavori ed impiegarla al fine di prevenire gli inconvenienti di cui al precedente capoverso. Nel caso in cui il Direttore Tecnico non fosse fornito del requisito professionale richiesto, è ammessa la nomina di un Ingegnere in possesso dell'abilitazione o Geometra iscritto all'Albo, limitatamente al presente lavoro.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone completamente sollevata civilmente e penalmente l'Amministrazione Comunale, il Direttore dei Lavori, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza degli stessi.

ART. 20 DANNI IN GENERE E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'appaltatore e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc..., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale/pavimentazione speciale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Non vengono comunque accreditati all'appaltatore compensi per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere cosiddette provvisorie, quali ponti di servizio, ecc..., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

ART. 21 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.

L'inizio della visita di collaudo avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro la stessa data saranno compiute le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti dell'Amministrazione appaltante.

Il collaudo può essere effettuato anche in corso di realizzazione dell'opera. In questo caso l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di richiedere al collaudatore notizie ed informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.

È inoltre in facoltà dell'Amministrazione appaltante, richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo parziale per le opere da usare.

Soltanto a seguito di favorevole collaudo sarà pagata all'Impresa la rata di saldo, previa garanzia di cui all'art.28 comma 9 della Legge n° 109/94, come modificata ed integrata dalla legge n° 216/95 e dalla legge n° 415/98.

Il collaudo finale riguarda l'intera opera e dovrà tenere conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture ed impianti.

Il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione nei casi previsti dall'art.28 comma 3 della Legge 415/98 e dalla normativa vigente.

ART. 22 MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore deve mantenere in perfetto stato di conservazione i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture ed altro.

Il collaudo provvisorio dell'opera non esime l'appaltatore dalle responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, rimanendo in ogni caso ad esclusivo carico dell'appaltatore stesso l'onere di rifondere tutti i danni dipendenti dal modo col quale sono stati eseguiti i lavori, in qualunque tempo tali danni dovessero manifestarsi.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 23 NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Per i lavori a misura si applicheranno le seguenti norme generali:

- a) la descrizione di tutte le categorie di forniture e/o lavoro ed i relativi prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura sotto deduzione del ribasso d'asta, sono riportati per ogni categoria di lavoro nell'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale, costituendone parte integrante*
- b) i lavori saranno liquidati in base alle forniture e/o lavori reali presi in contraddittorio mano a mano si procederà alla fornitura e/o 'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa*
- c) l'Appaltatore ha l'obbligo di prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei Lavori a provvedere alle necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare*
- d) qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti*
- e) resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.*

I prezzi unitari di cui ai lavori a misura comprendono:

- a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i Dispositivi di Protezione Individuale come definiti dal Decreto Legislativo n° 626/94 e n° 242/96, le spese generali e l'utile dell'impresa*
- b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati*
- c) relativamente ai materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile dell'impresa e quant'altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego*

I prezzi unitari dei lavori a misura sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 4, della Legge n° 109/94, come modificata ed integrata dalla legge n° 216/95 e dalla legge n° 415/98.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

La Ditta inoltre deve tenere conto che sono a suo carico, e comunque compresi nel suindicato prezzo a corpo, tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali nel presente Capitolato d'appalto.

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

MODALITA' ESECUZIONE LAVORI

CAPITOLO I

DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLMENTARE

ART. 1

CARATTERISTICHE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Le opere, spese e prescrizioni che s'intendono comprese nel prezzo d'appalto, sono tutte quelle occorrenti per dare le opere completamente finite, in conformità alle disposizioni del Comando Polizia Municipale ed alle condizioni precisate dal presente Capitolato Speciale.

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità tecniche secondo le quali l'Assuntore è impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i lavori, in quanto esse non siano già precisate e richiamate negli articoli precedenti.

Riguardo a dette modalità ed alle condizioni di accettazione dei materiali e delle opere finite, si fa richiamo alle norme ufficiali in vigore.

ART. 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FORNITURE .

Tutti i segnali dovranno essere conformi ai tipi, dimensioni, misure, prescritti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEGNALETICA VERTICALE.

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore di 25/10 di mm, a seguito richiesta della Direzione Lavori. Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l'ancoraggio ai sostegni. Le targhe con superficie superiore a mq 0,80, i dischi ed i segnali ottagonali di diametro 90 cm ed i segnali di direzione extraurbani, verranno rinforzati mediante l'applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromotizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. Il materiale grezzo, dopo aver subito detti processi di preparazione e un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato con prodotti idonei alla cottura a forno. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione, fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, dovranno mantenersi integre ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

La superficie anteriore dei supporti metallici deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti classe 1 o classe 2 secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art. 79 comma 12 del DPR 16/12/92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici decreto 31/03/95.

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati, dovranno essere applicate, a richiesta dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 79 comma 11 del DPR 495 del 16/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) Pellicole retroriflettenti durata 7 anni (pellicola classe 1).

2.1) Pellicole retroriflettenti ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni (pellicola classe 2.2) Pellicole di classe 2 speciali ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la classe 2, ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del disciplinare tecnico pubblicato con D.M. 31/03/1995 da utilizzarsi in specifiche situazioni stradali:

- Segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilità alle medie e brevi distanze.

- Segnali posizionati in modo tale da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione da parte del conducente del veicolo..

Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni, dette pellicole retroriflettenti devono possedere caratteristiche di grande angolarità superiore, così come definito dalla seguente tabella, relativa alle caratteristiche fotometriche (coefficiente areico di intensità luminosa):

ANGOLO DIVERG.	ANGOLO ILLUMIN.	BIANCO	GIALLO	ROSSO	VERDE	BLU
1°	5°	80	65	20	10	4
	30°	50	40	13	5	2,5
	40°	15	13	5	2	1
1,5°	5°	20	16	5	2,5	1
	30°	10	8	2,5	1	0,5
	40°	5	4,5	1,5	0,5	0,25

Un rapporto di prova, rilasciato da un istituto di misura previsto dal D.M. 31/3/1995, attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfano i sopradetti requisiti, deve essere accluso, unitamente alla certificazione di classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31/3/1995 nella documentazione di gara di ogni Ditta concorrente.

Potrà essere richiesto che tale pellicola sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d'acqua sul segnale stesso non superiore a 25° Detta misurazione si intende effettuata con strumenti per misura delle tensioni superficiali "Krus" con acqua distillata ed alla temperatura di 22°C. In tal caso tali caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra.

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Min. LL.PP. con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da Ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee nella serie UNI EN ISO 9000. Le certificazioni di conformità di tutte le pellicole retroriflettenti prescelte devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni, per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del disciplinare tecnico summenzionato.

Per i segnali realizzati con pellicola classe 2 speciale i prezzi dell'elenco prezzi del capitolato saranno maggiorati del 15% e per la pellicola classe 2 speciale anticondensa del 20%. In fase di contabilità, quindi, su tali prezzi così maggiorati, si applicherà il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del DPR 495 DEL 16/12/1992.

I sostegni dei segnali (portali e grandi strutture) dovranno essere dimensionati secondo le normative vigenti.

I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro 60 mm. e dovranno essere zincati a caldo. Previo parere della Direzione Lavori il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8. I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo di plastica.

CAPITOLO II

ART. 4

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Particolare cura dovrà essere posta nella posa della segnaletica verticale e complementare.

Le superfici, appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero loro arrecare i veicoli in transito per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice.

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena posata dovrà essere, a cura della Ditta appaltatrice, ripristinata secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale.

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggiore traffico e ovunque il Comando di Polizia Municipale lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti, senza sovrapprezzo alcuno, esclusivamente nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Per i suddetti lavori notturni è fatto obbligo di attrezzare i compressori delle macchine operatrici di particolari silenziatori onde eliminare i rumori molesti. E' fatto altresì obbligo di collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi onde evidenziare la zona di lavoro, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada precedentemente citato.

Mantenimento in transito. Segnalazioni: durante lo svolgimento di tutti i lavori l'Impresa è tenuta a garantire sempre la continuità e sicurezza del transito. Pertanto durante lo svolgimento dei lavori è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti cautelativi atti a scongiurare incidenti di sorta sia agli operai addetti ai lavori ed a terzi che ai mezzi in transito. In conseguenza dell'obbligo di mantenere la continuità del transito l'Impresa è tenuta all'assoluta osservanza delle norme che regolano la sicurezza del traffico, apponendo i prescritti segnali di lavori in corso a distanza regolamentare e muniti di segnalazioni rosse a luce pria nelle ore notturne. E' pure preciso suo obbligo di apporre, in tutti i punti ove sia necessario, le segnalazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle previste dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni. Ove sia il caso essa è altresì obbligata ad istituire su ogni cantiere di lavoro, alle due estremità delle tratte in cui il transito dovrà svolgersi in senso unico alternato, un servizio di segnalazione diurna e notturna a mezzo di due operai fissi, o di servizio semaforico. Si precisa che l'onere derivante all'Impresa per il mantenimento degli operai fissi o dell'impianto semaforico ed ogni altro onere sopracitato è stato considerato e deve intendersi compensato con i prezzi elementari delle singole categorie di fornitura e/o lavoro. Le predette disposizioni e quelle che in corso di lavoro si riserva di dare la Direzione dei lavori a suo insindacabile giudizio importano, da parte dell'Impresa, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. In particolare si precisa che qualsiasi incidente o vertenza possa derivare all'Amministrazione ed al personale addetto alla Direzione dei lavori in dipendenza della esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, agli utenti della strada ed alla viabilità in genere dovuta alla non perfetta osservanza delle norme sopradette, sarà chiamata a rispondere l'Impresa stessa ed il suo legale rappresentante e direttore dei lavori.

Inoltre:

- viene richiesta alla ditta aggiudicataria una maggiore attenzione alla posa di segnaletica verticale e complementare su particolari tipologie di pavimentazione quali pietra, autobloccanti, porfidi, ecc.
- la ditta aggiudicataria dovrà fornire ai propri operai adeguato materiale protettivo in conformità alle leggi antinfortunistiche vigenti.
- in caso di necessità la ditta dovrà immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale e/o marciapiede.
- La Ditta aggiudicataria e' tenuta a predisporre, in tutti i casi in cui verra' richiesto, una adeguata segnaletica temporanea di divieto di sosta con inizio e fine lavori, sui tratti interessati al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice, che si dovrà attenere agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori e dal Comando di Polizia Municipale. La mano d'opera, in quantità proporzionale al lavoro, dovrà essere della massima efficienza, secondo la migliore consuetudine in questi tipo di lavori, con impiego di tecnici esperti e preparati.

ART. 5

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E VERIFICA DELLE NORME

In correlazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni presso un laboratorio prove materiale autorizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Dei campioni, che saranno prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire in proprio – o tramite istituto di fiducia – con apposite attrezzature tutte le prove in relazione all'ottemperanza delle norme di cui sopra.

Le relative spese saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 6

MISURAZIONI E CONTABILITA' DEI LAVORI

La Ditta appaltatrice dovrà presentare settimanalmente, e comunque in qualsiasi momento richiesto, al Comando di Polizia Municipale un riepilogo su foglio excel che riporti:

data di fornitura e/o esecuzione lavori, luogo, tipologia di segnaletica fornita, descrizione, quantità (numero, ecc), costo unitario, somma residua rispetto all'ammontare complessivo dell'importo dell'appalto.

Le verifiche verranno effettuate da personale designato dal Comando di Polizia Municipale in contraddittorio con un rappresentante della ditta appaltatrice.

Le relative risultanze saranno riportate negli appositi libretti delle misure e registro di contabilità tenuti dalla Direzione dei Lavori, firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le particolarità dei lavori e quanto altro necessita alla contabilizzazione.

ART. 7 GARANZIA

L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire la durata della segnaletica realizzata per il periodo di mesi 8 (otto) e per il periodo di mesi 18 (diciotto) relativamente al termo-spruzzato palstico.

In caso di deterioramento la stessa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Ente Appaltante, al rifacimento dei tratti ritenuti non idonei dal Comando Polizia Municipale.

P A R T E T E R Z A

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 1 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei Lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350 in analogia alle prescrizioni di cui all'articolo 42 e seguenti del Capitolato Generale 16 luglio 1962 n. 1063.

ART. 2 ARBITRATO

Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione dei lavori, come al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa come al precedente articolo, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, rinunciando espressamente le parti alla facoltà di escludere la competenza arbitrale. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 43 e seguenti, del Capitolato Generale d'Appalto delle opere del Ministero dei Lavori Pubblici, la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando e nel contratto (articolo 16 L. 741 del 1981).

ART. 3 DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI

Ciascuna delle parti designerà un arbitro, il terzo arbitro verrà designato, di comune accordo o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale avente circoscrizione sul territorio di esecuzione dei lavori. La nomina degli arbitri verrà effettuata secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile. Non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compiuto il progetto o dato il parere sullo stesso ovvero diretto, sorvegliato e collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o un parere sulle controversie stesse. Il giudizio arbitrale sarà effettuato con le norme all'uopo prescritte dal richiamato Capitolato Generale agli articoli 44, 46 e 48.